



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**

## **Supplemento 4 alla Circolare sulle indennità di maternità e di paternità (CIMatPat)**

Valido dal 1° gennaio 2023

318.710 4 i CIMatPat

11.22

## **Premessa al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2023**

Il presente supplemento contiene precisazioni relative alle persone che lavorano a tempo parziale e a quelle impiegate presso più datori di lavoro nonché adeguamenti redazionali. Vengono inoltre apportate precisazioni alle disposizioni concernenti l'adeguamento dell'IPG per gli indipendenti dopo la ricezione della tassazione fiscale e aggiornati diversi rimandi, tra l'altro per quanto riguarda l'indennità di adozione, introdotta il 1° gennaio 2023.

L'aggiunta 1/23 evidenzia i numeri marginali modificati.

- 1009  
1/23
- Alla richiesta devono essere allegati documenti di legittimazione ufficiali da cui risultino le generalità dell'avente diritto nonché
- il certificato di famiglia,
  - il certificato di matrimonio (per la moglie della madre)
  - l'atto di nascita del neonato; o
  - la dichiarazione di riconoscimento ([art. 260 cpv. 3 CC](#)), nel caso in cui il figlio sia stato riconosciuto dal padre entro sei mesi dalla nascita (termine quadro).
- Per le nascite all'estero, è richiesta una copia del registro delle nascite ufficialmente autenticata e, se necessario, tratta, che permetta d'identificare entrambi i genitori.
- 1040  
1/23
- In caso di adozione sussiste il diritto a un'indennità di adozione secondo l'articolo 16f LIPG. Per contro non vi è diritto a un'indennità di maternità o di paternità (v. anche la [Circolare sull'indennità di adozione](#)).
- 1062  
1/23
- In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE o della Convenzione AELS, una persona che rientra nel campo d'applicazione di questo accordo è assicurata per principio solo in un Paese, nello specifico in quello in cui lavora. Se svolge attività lucrative in diversi Paesi e anche in quello di domicilio, la persona è assicurata in quest'ultimo, a condizione che vi svolga una parte importante dell'attività lucrativa (almeno il 25 %). Altre regole sono applicabili ad altre situazioni. Per determinare l'assoggettamento va fatto riferimento alle [DOA](#).
- 1117.1  
1/23
- L'indennità dell'80 per cento va garantita anche in caso di fruizione del congedo di paternità in singoli giorni da parte di lavoratori a tempo parziale. In caso di attività a tempo parziale, il numero di giorni di congedo dipende dalla regolamentazione del datore di lavoro relativa al tempo di lavoro e può essere ridotto in funzione del grado d'occupazione. Tuttavia, anche in questo caso l'avente diritto può riscuotere al massimo 14 indennità giornaliere. Per il calcolo si rimanda ai N. 1153 segg.
- 1127  
1/23
- Se, in base alla comunicazione fiscale, viene fissato a posteriori un contributo più elevato o più basso per il reddito

alla base del calcolo, è applicabile per analogia il N. 5046 [DIPG](#).

- 1143 Per la determinazione e il versamento dell'indennità sono applicabili per analogia i N. 6001–6046 [DIPG](#).  
1/23
- 1144.1 Se l'avente diritto è impiegato presso più datori di lavoro, l'indennità giornaliera è fissata sulla base del reddito determinante complessivo e versata ai diversi datori di lavoro proporzionalmente ai salari corrisposti; l'importo massimo previsto all'[articolo 16f LIPG](#) non deve essere superato. Se l'avente diritto fruisce dei giorni di congedo presso un unico datore di lavoro, per questi giorni viene versata soltanto la quota proporzionale calcolata dell'indennità giornaliera. Questo si applica anche se svolge un'attività lucrativa indipendente.  
1/23
- 1153.1 soppresso  
1/23
- 1153.2 Il numero di giorni di congedo va determinato in funzione del numero di giorni di lavoro usuali per settimana rispetto a quello dei giorni previsti in caso di attività a tempo pieno (v.N. 1117.1). Il giorno di congedo fruito va nuovamente moltiplicato per lo stesso fattore per ottenere il numero di giorni per i quali si ha diritto all'indennità, ovvero il numero delle indennità giornalieri.  
1/23

***Esempio: persona salariata con un grado d'occupazione dell'80 per cento su 4 giorni di lavoro***

*Con un grado d'occupazione dell'80 per cento, lavorando 4 giorni su 5, il rapporto è di 1,25 (5 / 4 giorni di lavoro). La persona salariata ha dunque diritto a 8 giorni di congedo (10 giorni / 1,25).*

*In caso di fruizione di 4 giorni di congedo, ha diritto a 5 indennità giornalieri (4 giorni di congedo x 1,25), cui si aggiungono 2 indennità giornalieri supplementari (ogni 5 indennità giornalieri).*

***Esempio: persona salariata con un grado d'occupazione dell'80 per cento su 5 giorni di lavoro***

*Con un grado d'occupazione dell'80 per cento, lavorando 5 giorni su 5, il rapporto è di 1 (5 / 5 giorni di lavoro). La persona salariata ha dunque diritto a 10 giorni di congedo (10 giorni / 1).*

*In caso di fruizione di 5 giorni di congedo, ha diritto a 5 indennità giornaliere (5 giorni di congedo x 1), cui si aggiungono 2 indennità giornaliere supplementari (ogni 5 indennità giornaliere).*

*Esempio: persona salariata con un grado d'occupazione del 20 per cento su 2 giorni di lavoro*

*Con un grado d'occupazione del 20 per cento, lavorando 2 giorni su 5, il rapporto è di 2,5 (5 / 2 giorni di lavoro). La persona salariata ha dunque diritto a 4 giorni di congedo (10 giorni / 2,5).*

*In caso di fruizione di 2 giorni di congedo, ha diritto a 5 indennità giornaliere (2 giorni di congedo x 2,5), cui si aggiungono 2 indennità giornaliere supplementari (ogni 5 indennità giornaliere).*

1165  
1/23      Le disposizioni dei N. 8001–8023 [DIPG](#) sono applicabili per analogia.